

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
SEZIONE - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna anche sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il cyberbullismo (detto anche "bullismo elettronico") è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra percepita come più debole. Il nostro Istituto, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, di accrescere il senso della legalità, il benessere ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web. L'Istituto, nell'ambito della valorizzazione ed il rispetto della persona, con l'attivazione di interventi informativi, preventivi ed educativi diretti alla prevenzione del fenomeno, si impegna a promuovere strategie educative finalizzate alla costituzione di un tessuto relazionale positivo

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06: "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo";
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007: "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007: "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007: "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dall'aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017 : "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

ART. 1 - Principio generale.

Tutti gli alunni hanno diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

ART. 2 - Definizione di bullismo.

Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Può assumere forme differenti (fisico, verbale e indiretto) e può essere legato a pregiudizi di tipo omofobico, razzista e contro le disabilità. Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato in base al livello di gravità.

ART. 3 - Definizione di cyber bullismo.

Per cyber bullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge 71/2017).

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato in base al livello di gravità.

ART. 4 – Dichiarazione d'intenti.

La politica scolastica di anti bullismo/anti cyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure:

- iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio;
- incontri informativi tra alunni, insegnanti, genitori ed esperti del territorio;
- attività curriculari che stimolino gli alunni all'acquisizione di una maggiore consapevolezza per il rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole di convivenza civile;
- attività curriculari volte a valorizzare la partecipazione attiva degli alunni, promuovendone lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di partecipazione sociale costruttiva, dell'integrazione sociale e del senso di appartenenza alla comunità.
- percorsi di alfabetizzazione emotiva;
- attivazione dello Sportello di Ascolto;
- adesione alla giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo;
- creazione di una sezione dedicata al fenomeno all'interno del sito web dell'Istituto;
- creazione di un form per la segnalazione dei casi;
- elaborazione e divulgazione di questionari per rilevare il fenomeno delle prevaricazioni tra pari;
- creazione di un gruppo di lavoro sul bullismo-cyberbullismo coordinato dal/i referente/i d'Istituto (team emergenze);
- pianificazione di un protocollo di azione.

ART. 5 – Interventi delle componenti dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico:

- individua i docenti referenti di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo);
- avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal docenti referenti o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti.
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole
- nei casi di particolare gravità, gestisce i contatti con le forze dell'ordine e gli enti istituzionali preposti per la presa in carica e tutela dei minori.

I Docenti Referenti:

- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- si rivolgono alle Istituzioni e a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- curano i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi nonché per la giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo (7 febbraio);

- coordinano le azioni del team emergenze.

Il team emergenze:

- riceve le segnalazioni;
- valuta il caso;
- decide il tipo di intervento da mettere in atto;
- monitora il caso.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- propone momenti di riflessione rivolti alla maggioranza silenziosa della classe per una maggiore consapevolezza e assunzione di responsabilità.

Il Docente:

- intraprende azioni che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe;
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- vigila gli alunni durante i momenti ricreativi e non strutturati (spogliatoi, servizi, giardino);
- collabora con i referenti d'Istituto nelle fasi di valutazione, scelta del tipo di intervento da mettere in atto e monitoraggio del caso preso in carico.
- condanna fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza;
- segnala tempestivamente ogni situazione di disagio legata a episodi di bullismo o cyberbullismo.

I collaboratori scolastici:

- collaborano con i referenti e il team nel segnalare gli eventuali casi;
- si rendono disponibili ad ascoltare le eventuali richieste di aiuto da parte degli alunni;
- vigilano gli alunni durante i momenti ricreativi e non strutturati (spogliatoi, servizi, giardino);
- agevolano gli alunni nell'accedere al Punto di Ascolto nella riservatezza.

Gli Alunni:

- devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri, sia nella vita reale che quando sono connessi alla rete, prestando particolare attenzione alle comunicazioni effettuate tramite email, sms, foto e video. Le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro luogo rispetto all'edificio scolastico e in altro tempo rispetto all'orario scolastico (ad es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia;
- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi omertosamente mostra indifferenza o, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva;
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare telefoni cellulari/smartphone, tablet, orologi multifunzione, riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso e in presenza del docente;
- non possono, durante le attività didattiche, o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari, o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso e in presenza del

docente. Il materiale audio/video acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

Le Famiglie:

- devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto e/o dal territorio, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli cit art di L;
- devono vigilare sull' uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino/smartphone, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- devono conoscere il Regolamento di Disciplina dell'Istituto e le sanzioni in esso previste.

ART. 6 - Mancato rispetto delle regole in materia di disciplina

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di BULLISMO:

- calci, pugni, schiaffi, pestaggi;
- intimidazioni, istigazioni e minacce;
- offese, prese in giro, denigrazioni;
- furti, danneggiamento di beni;
- isolamento ed esclusione.

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di CYBERBULLISMO:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l' invio ripetuto di messaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all' interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all' interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all' interno dell' account di un' altra persona, con l' obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

ART. 7 – Sanzioni disciplinari

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyberbullismo, se rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Disciplinare d'Istituto sono immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto.

Si precisa che gli autori di comportamenti inquadabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti con sanzioni disciplinari di tipo educativo e riparativo.

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

ART. 8 – Denuncia all'Autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod.proc.pen.).

ART. 9 – Segnalazione al Questore

Fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi previsti dall'art. 7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, segnala il caso al Questore, ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento.

ART. 10 – Registro dei casi

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro, Diario di Bordo, tenuto dall'Istituto a cura del Docente Referente.